



CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto
Via Livatino SNC
74016 Massafra

Enti controllati – Società partecipate – Provvedimenti- art. 8 D. Lgs. 33/2013

<p>Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)</p>	<p>NESSUN DATO DA COMUNICARE (eccetto delibera CC n. 107 del 13/12/2021 avente ad oggetto la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e determina dirigenziale n. 2 del 04/01/2021 di presa d'atto della gara deserta di alienazione delle quote della BCC di Massafra pubblicate in file separato)</p>
<p>Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate</p>	<p>NESSUN DATO DA COMUNICARE</p>
<p>Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento</p>	<p>NESSUN DATO DA COMUNICARE</p>



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 107 DEL 13/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'anno duemilaventuno, addì tredici, del mese di Dicembre, alle ore 08:00, nella sala delle adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LEPORE PAOLO	SI	PIZZUTILO FRANCESCO	SI
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	GIANNOTTA ANGELO	SI
BACCARO MAURIZIO	SI	MASSARO VITA	--
ESPOSITO GIUSEPPE	SI	GENTILE RAFFAELE	SI
NARDELLI MARIA ROSARIA	--	ERRICO TERESA	SI
LAGHEZZA ANNA RITA	SI	MIOLA ANTONIO BENVENUTO	SI
CACCIAPAGLIA FRANCESCO	SI	ZACCARO GIANCARLA	SI
SPINELLI ATENA ROSA ILARIA	--	RAMUNNO SAVERIO	SI
MIRAGLIA GIUSEPPE	SI	SANTORO DOMENICO	SI
BOMMINO MICHELE	SI	CASTIGLIA GAETANO	--
QUERO GIOVANNI	--	SILVESTRI GAIA	SI
LAGHEZZA FRANCESCA	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
CASTRONUOVO VINCENZO	SI		

Presenti n° 20 Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il BOMMINO MICHELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- la ricognizione straordinaria effettuata con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 17/10/17, immediatamente esecutiva;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, da ultimo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 14/12/2020;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Massafra e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTI gli indirizzi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivisi con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relativi alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 4 novembre 2021;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATA da ultimo la delibera del Gruppo Amministrazione Pubblica, approvata con delibera G.C. n. 210/2021 dalla quale emerge la presenza di partecipazioni all'interno delle seguenti società:

Enti	Tipologia	Stato	Percentuale di partecipazione
Banca di Credito Cooperativo di Massafra	Società Cooperativa	Attiva	0,301289%
Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino	Ente strumentale partecipato	Liquidazione in corso	
Carnevale Massafrese S.C. a R.L.	Ente strumentale partecipato	Attiva	19%
Consorzio Agrumicoltori	Società partecipata	Inattiva	33,33%

Tarantini (C.A.T.) s.r.l.			
ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%
GAL Luoghi del Mito scarl	Società Cooperativa	Attivo	0,39%

RILEVATO che per quanto attiene le seguenti società si propone il mantenimento, in quanto rispettano i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 e dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/16:

Enti	Tipologia	Stato	% di partecipazione	Fattispecie di cui all'art. 4/2 D. Lgs. 175/16
ASI –Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%	Let. b): progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%	Let. d): autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%	Let. a): produzione di un servizio di interesse generale
Gruppo di Azione Locale	Società	Attivo	0,39%	Art. 4 comma 6: È fatta salva la possibilità di costituire

(GAL) Luoghi del Mito scarl	Cooperativa			società o enti in attuazione [...] dei Gruppi di Azione Locale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
-----------------------------	-------------	--	--	---

CONSIDERATO che per quanto riguarda le altre società occorre specificare per ognuna lo stato dell'arte di quanto già deliberato dal Consiglio con propri precedenti provvedimenti, da ultimo con delibera n. 81 del 14/12/2020;

Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino:

È un consorzio attualmente in liquidazione. Già con atto n. 75 del 17.10.2017 il Consiglio Comunale ha deliberato di incaricare il Dirigente III[^] Ripartizione ad indicare ed attuare le modalità operative e ad ultimare le procedure di liquidazione, come già approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 30.03.2015. Con nota prot. n. 6/2020, il liquidatore dott.ssa di Stani, conferma che il Consorzio è stato posto in liquidazione e che la materiale liquidazione è subordinata alla risoluzione della problematica legata al Centro Polivalente.

Consorzio Agricoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.

Da visura camerale la società, pur avendo termine nel 2047, risulta inattiva e l'ultimo bilancio depositato risale al 30/06/13. Sul Consorzio, l'Ente si è già pronunciato per il recesso dalla società per la seguente motivazione espressa dal Dirigente della V[^] Ripartizione: non rispetta i requisiti previsti dall'art 4 commi 2 e seguenti D.lgs. n. 175/2016 (competenza V[^] Ripartizione) come già deliberato in sede di Consiglio Comunale con atto n. 10 del 30.03.2015. Si conferma il recesso, giusto art. 8 dello Statuto del Consorzio. A questo proposito, si è già interessata l'avvocatura circa la fattibilità della richiesta di convocazione di assemblea che deliberi lo scioglimento del Consorzio.

Carnevale Massafrese S.C. a R.L.

In data 23/03/2015 con nota prot. 9648, all'esito di numerose missive rimaste inevase sin dal 2011, l'Avvocato dell'Ente metteva in mora il CDA del Consorzio, invitandolo a dar corso agli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, con l'indizione di apposita assemblea per prendere atto del recesso del socio Comune di Massafra, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/06/12, ritualmente comunicata e nell'esercizio della facoltà prevista e disciplinata dall'art. 9 della Convenzione stipulata fra Consorzio e Comune e dall'art. 12 dello Statuto Consortile.

Ad oggi il consorzio risulta ancora iscritto alla CCIAA di Taranto, nonostante ripetuti tentativi anche di esercitare il potere eccezionale di adottare il provvedimento di cancellazione in esercizio dell'art. 20 comma 9 del D. Lgs. 175/16, pur avendo deliberato l'ultimo bilancio in data 2009. Si conferma il recesso dalla società per mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art 4 commi 2 e segg. D.lgs. n. 175/2016.

Con nota DT 21487 del 23/03/2021 (ALLEGATA), il MEF invitava a svolgere le attività necessarie al fine di pervenire alla più rapida conclusione della procedura, tenendo informato il MEF medesimo sulle azioni svolte.

Con nota prot. 39556 del 02/09/2021 (ALLEGATA) si è esperito tentativo di notifica al Comune di Taranto all'Amministratore del Consorzio invitandolo a fornire urgente riscontro circa un eventuale tentativo di ricostituzione del C.d.A. del suddetto Consorzio già inutilmente esperito ovvero di comunicare urgentemente il loro impegno ad esperirlo in tempi brevi e che in mancanza, l'Ente avrebbe avviato ogni procedura ritenuta utile all'accertamento del verificarsi delle cause di scioglimento del Consorzio con conseguente apertura della fase di liquidazione.

E' in corso il tentativo di nuova notifica della medesima nota per il tramite dell'ufficiale giudiziario.

Banca di Credito Cooperativo di Massafra

La deliberazione n. 94/2019 proponeva il recesso dalla banca medesima, con la motivazione che non rispetta alcuno dei requisiti menzionati nell'art. 4 per prevederne il mantenimento. Tuttavia, con nota PEC prot del 28/02/2020, in riscontro alla nota dell'Ente prot. 5451 del 03/02/2020, la BCC comunicava di non poter accogliere il recesso, nonché di aver "deliberato di voler favorire il trasferimento delle azioni a favore di uno o più soggetti in possesso dei requisiti di legge, il tutto ai sensi dell'art. 21 dello Statuto";

A seguito di apposito parere all'avvocatura, con delibera G.C. n. 184 del 17/09/2020, la Giunta ha espresso l'indirizzo all'alienazione delle quote di partecipazione in BCC di Massafra, con la motivazione che la L. 49/2016, applicabile alle banche di credito cooperativo, espressamente esclude l'ipotesi normativa del recesso di cui all'art. 2437 del Codice Civile.

Con determina n. 2121 del 13/10/2020 si è indetta procedura per l'alienazione delle quote BCC.

Con determina dirigenziale n. 2 del 04/01/2021, si è preso atto che la gara di alienazione quote BCC è andata deserta.

Con nota prot. 29705 del 29/06/2021 si è chiesto alla BCC di Massafra di fornire ogni modulistica utile alla facilitazione della cessione quote ai soci. Con riscontro prot. 37898 del 23/08/2021, la Banca si è resa disponibile ad agevolare il trasferimento delle azioni in favore di aspiranti nuovi soci al valore nominale delle azioni medesime.

Alla data odierna le quote sono ancora in possesso dell'Ente.

VISTO pertanto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e della quale si riassumono di seguito le risultanze:

Enti	Tipologia	Stato	Percentuale di partecipazione	Risultato della ricognizione
Banca di Credito Cooperativo di Massafra	Società Cooperativa	Attiva	0,301289%	Trasferimento quote in corso
Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica Litorale Tarantino	Ente strumentale partecipato	Liquidazione		Liquidazione in corso
Carnevale Massafrese S.C. a R.L	Ente strumentale partecipato	Attiva	19%	In corso tentativo di

				ricostituzione del CDA finalizzato alla liquidazione del Consorzio
Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.	Società partecipata	Inattiva	33,33%	È in corso la richiesta convocazione assemblea per la deliberazione di liquidazione
ASI –Consorzio per l’Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%	Mantenimento
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%	Mantenimento
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%	Mantenimento
GAL Luoghi del Mito scarl	Società Cooperativa	Attivo	0,39%	Mantenimento

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Massafra detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che di seguito si riassumono:

Enti	Tipologia	Stato	Percentuale di partecipazione	Risultato della ricognizione
Banca di Credito Cooperativo di Massafra	Società Cooperativa	Attiva	0,301289%	Trasferimento quote in corso
Consorzio Volontario di Valorizzazione Turistica	Ente strumentale	Liquidazione		Liquidazione in

Litorale Tarantino	partecipato			corso
Carnevale Massafrese S.C. a R.L.	Ente strumentale partecipato	Attiva	19%	In corso tentativo di ricostituzione del CDA finalizzato alla liquidazione del Consorzio
Consorzio Agrumicoltori Tarantini (C.A.T.) s.r.l.	Società partecipata	Inattiva	33,33%	È in corso la richiesta convocazione assemblea per la deliberazione di liquidazione
ASI –Consorzio per l’Area Sviluppo Industriale di Taranto	Ente strumentale partecipato	Attivo	11,11%	Mantenimento
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	Attivo	1,09%	Mantenimento
CTP-Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.	Società per Azioni	Attivo	2,57%	Mantenimento
GAL Luoghi del Mito scarl	Società Cooperativa	Attivo	0,39%	Mantenimento

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Il Dirigente della II Ripartizione

Dott. Pietro LUCCA

Allegati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui al punto 02 all' o.d.g

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del D.Lgs 267/2000

Sentita la relazione dell'Assessore Cardillo;

Si da atto che prima della votazione esce dall'aula il Consigliere Quero

Con voti Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula **20** assenti 5 (Nardelli, Spinelli, Quero, Massaro, Castiglia)

Favorevoli 20

Astenuti //

Contrari //

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Inoltre in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, per alzata di mano;

come segue:

presenti in aula **20** assenti 5 (Nardelli, Spinelli, Quero, Massaro, Castiglia)

Favorevoli 20

Astenuti //

Contrari //

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **06/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott. LUCCA PIETRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **06/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott. LUCCA PIETRO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
BOMMINO MICHELE

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3945

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PALANGA COSIMO PIO** attesta che in data 15/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Massafra, li 15/12/2021

Il Firmatario la pubblicazione

PALANGA COSIMO PIO



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE SECONDA

DETERMINAZIONE N. 2 del 04/01/2021

PROPOSTA N. 20 del 04/01/2021

OGGETTO: ALIENAZIONE QUOTE BCC MASSAFRA - PRESA D'ATTO GARA DESERTA.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'anno 2021 il giorno quattro del mese di gennaio, il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angela D'Eri, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Premesso che :

- con Delibera di C.C. n. 6 del 19/02/2020 è stato approvato il "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022";
- con Delibera di C.C. n. 6 del 19/02/2020 è stato approvato il APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022;
- con Delibera di G.C. n. 71 del 20/03/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2020/2022 e relativi piani della performance e degli obiettivi.

Visto

l'art. 107 comma 2 del DL 18/2020, convertito nella L. 27/2020, che dispone il differimento al 31 gennaio 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 94 del 19/12/2019, con cui è stato disposto il recesso di n. 206 (duecentosei) azioni della Banca di Credito Cooperativo di Massafra, poiché la società non rientra nei parametri richiesti per il mantenimento delle partecipazioni di cui all'art. 4 comma 2 e seguenti D.Lgs. 175/16 e ss.mm.ii, sebbene i servizi offerti perseguano finalità sociale;

Considerato che già con deliberazione n. 75 del 07/10/2017, il Consiglio Comunale, in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, si era espresso nel senso di alienare la quota detenuta in Banca di Credito Cooperativo di Massafra;

Visto il comma 723 della legge 145/2018 che ha integrato il TUSP, introducendo, all'articolo 24, il comma 5bis, il quale sospende l'efficacia, fino al 31 dicembre 2021, del comma 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24 del TUSP nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Atteso che dall'analisi dei bilanci d'esercizio del triennio antecedente la ricognizione straordinaria, la situazione patrimoniale della Società Banca di Credito Cooperativo di Massafra risulta in utile;

Considerato pertanto alla luce di quanto sopra esposto che la dismissione risulta possibile sino al dicembre 2021, senza incorrere nelle sanzioni di cui ai commi 4-5 dell'art. 24 del TUSP;

Vista la delibera G.C. n. 184 del 17/09/2020, immediatamente esecutiva, con la quale si avviava la procedura per la cessione della partecipazione del Comune nella Società Banca di Credito Cooperativo di Massafra s. c. p. a., con sede a Massafra in Via F. Mazzini n. 65, consistente in n. 206 azioni, pari allo **0,301289%** del capitale sociale, dichiarata dismissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D. Lgs. 175/16 e ss. mm. ii., con la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/19;

Dato atto che con il medesimo provvedimento è stato demandato al Dirigente competente l'adozione degli atti necessari all'esperimento della suddetta procedura ad evidenza pubblica;

Vista la determinazione n. 2121 del 13/10/2020, con la quale si approvava lo schema di bando di gara, la modulistica relativa e si prenotava l'entrata per l'alienazione delle predette azioni per l'importo di € 18.805,84 (CIG ZD72E6C05E);

Considerato che nel termine fissato con la successiva determina n. 2542 del 27/11/2020 (28/12/2020) non perveniva alcuna offerta al protocollo generale dell'Ente;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento dover prendere atto che l'asta risulta deserta e pubblicarne il relativo esito su Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. come aggiunto dall'art. 1 co.41 Legge n. 190/2012, relativamente al presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, la sottoscritta responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente.

IL FUNZIONARIO CONTABILE

DOTT.SSA A.D'ERI

IL DIRIGENTE

In forza del Decreto sindacale

Acquisite la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto.

Verificata e ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, quivi richiamate a far parte integrante e sostanziale del presente determinato;

1) di prendere atto che l'asta indetta con determinazione n. 2121 del 13/10/2020 e pubblicata in data

27/11/2020 è risultata deserta per assenza di offerte pervenute nel termine fissato (28/12/2020);

- 2) di pubblicare gli esiti della gara su Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara
- 3) di rideterminare l'accertamento assunto con determina n. 2121/2020 per € 18.805,84 al cap 2400 dei residui attivi 2020;
- 4) Di dare atto che a norma della L. 190/12 relativamente al presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
- 5) di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell'ad. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;
- 6) di dare atto, infine, che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ad. 3, comma 5, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità contabile, come da allegato al presente atto.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai sensi dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 20 del 04/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **04/01/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 20 del 04/01/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** il **04/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 15

Il 05/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2 del 04/01/2021** con oggetto

ALIENAZIONE QUOTE BCC MASSAFRA - PRESA D'ATTO GARA DESERTA.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **05/01/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2 del 04/01/2021